

L'assenza per maternità fa servizio

DI NICOLA MONDELLI

A partire dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, il periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti, nei limiti dei sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino, è computato per intero ai fini dell'indennità di buonuscita.

Sempre a partire dalla predetta data tale periodo deve essere, pertanto, valutato sulla retribuzione virtuale intera, rimanendo in capo alle amministrazioni datrici di lavoro l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi. Lo ha comunicato l'Inpdap con la nota operativa n. 21 che ha, in tal modo, modificato quanto era stato disposto con la circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, precisava, infatti, detta circolare, i periodi trascorsi in posizione che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, dovevano essere, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, computati per metà.

La valutazione per intero dei periodi di astensione facoltativa, disposta ora dall'istituto di previdenza, è, pertanto, la conseguenza diretta della legge n. 53/2000 che ha completamente riscritto la disciplina dei congedi per

maternità, prevedendo all'articolo 7, comma 5, che i periodi di astensione facoltativa *ì* sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

La precisazione che la nuova valutazione dei periodi di astensione facoltativa riguarda esclusivamente quelli fruiti nel limite dei sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino lascia in sospenso la valutazione dei periodi di astensione fruiti oltre il terzo anno di vita del bambino ma entro l'ottavo anno con diritto, in presenza dei presupposti reddituali (retribuzione inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) al 30% della retribuzione in godimento.

IL RICALCOLO DELL'INDENNITÀ

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 53/2000, l'Inpdap dovrà ricalcolare l'ammontare dell'indennità di buonuscita corrisposta al personale della scuola, cessato dal servizio successivamente a quella data, che poteva far valere periodi di astensione facoltativa a suo tempo valutati al 50%.

Si tratterà certamente di una cifra modesta ancorché rivalutata con gli interessi legali. (riproduzione riservata)